

Allegato A

Criteri per la verifica della idoneità fisica dei volontari impiegati nell'attività di spegnimento degli incendi boschivi.

1 Premessa

La Protezione Civile regionale, nell'intento di rendere più efficace gli interventi di protezione civile nel campo degli incendi boschivi e al contempo rispettare le norme e i principi di sicurezza e tutela della salute dei volontari di protezione civile, stabilisce i seguenti criteri per la verifica della idoneità fisica dei volontari impiegati nell'attività antincendio boschivo, ai sensi della L. 353/2000, del Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 e del protocollo sanitario di cui alla Conferenza Unificata del 25 luglio 2002, n. 597.

A tal fine va evidenziato che possono essere impiegati nelle operazioni di spegnimento degli incendi i volontari in possesso dei seguenti requisiti:

1. competenze acquisite con appositi percorsi formativi, ovvero partecipazione a corsi AIB di secondo livello regionali o riconosciuti dalla Protezione civile regionale;
2. idoneità fisica verificata ai sensi del citato protocollo sanitario;
3. possesso dei dispositivi di protezione individuale, quest'ultimi garantiti dalla Regione Abruzzo nei limiti della disponibilità di bilancio.

Relativamente al punto 2 la Regione garantisce il rimborso delle visite mediche entro il limite di euro 90,00 (novanta/00) a volontario risultato idoneo; i volontari non in possesso della idoneità fisica non potranno essere impiegati nelle operazioni di spegnimento degli incendi.

2 Requisiti per operare in ambito antincendio boschivo

La Regione Abruzzo nell'espletamento delle attività di contrasto agli incendi boschivi impiega i volontari appartenenti alle Organizzazioni iscritte nell'Elenco Territoriale e convenzionate con la Regione Abruzzo.

Per poter essere sottoposti a visita i volontari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- attestato di partecipazione a corsi AIB di secondo livello regionali o riconosciuti dalla Protezione civile regionale;
- limite minimo di età: 18 anni compiuti –
- limite massimo: 64 anni compiuti (per quest'ultimi volontari è concesso il rimborso spese solo se gli stessi sono in possesso dei dispositivi di protezione individuale –DPI).

Gli stessi limiti di età si applicano ai DOS e COS, per i quali è comunque necessaria la partecipazione a corsi specifici.

3 Protocollo sanitario minimo da rispettare- Conferenza Unificata del 25 luglio 2002-

Ai sensi dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 25 luglio 2002 n. di repertorio 597 punto 1. l'idoneità per l'impiego dei volontari nelle operazioni di spegnimento è accertata secondo il seguente protocollo sanitario:

- ✓ visita medica generale con esame anamnestico e redazione cartella clinica individuale,
- ✓ misura dell'acuità visiva,
- ✓ spirometria semplice,
- ✓ audiometria,
- ✓ elettrocardiogramma,
- ✓ esami ematochimici (es. emocromocitometrico, indicatori di funzionalità epatiche e renale, glicemia) ed esame standard delle urine;
- ✓ vaccinazione antitetanica.

4 Soggetti titolati al rilascio dei certificati medici di idoneità.

Il rilascio dei certificati medici di idoneità può essere effettuato da:

1. medici competenti in medicina del lavoro iscritti nell' Organizzazioni stesse;
2. medici competenti in medicina del lavoro delle ASL;
3. medici competenti in medicina del lavoro di strutture private.

Ai sensi dell'art. 18 c.1 lettera a) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., i medici competenti dovranno essere opportunamente nominati.

Il punto 3 della Conferenza Unificata dal 25 luglio 2002, n. 597, demanda alle Regioni la definizione della cadenza della periodicità dell'accertamento per la verifica della permanenza dei requisiti sanitari per gli addetti alle operazioni di spegnimento. Pertanto, fatto salvo diversa indicazione del medico competente, la Regione Abruzzo ritiene di dover definire tale cadenza periodica come segue:

- a) cadenza TRIENNALE per i volontari con età fino a 45 anni, salvo diversa prescrizione del medico che rilascia il giudizio di idoneità;
- b) cadenza BIENNALE per i volontari con età compresa tra i 46 ed i 55 anni, salvo diversa prescrizione del medico che rilascia la certificazione;
- c) cadenza ANNUALE per i volontari con età compresa tra i 56 anni ed i 64 anni, salvo diversa prescrizione del medico che rilascia la certificazione.

Le stesse indicazioni valgono per i DOS (Direttori delle Operazioni di Spegnimento) e COS (Coordinatori delle operazioni di spegnimento).

Per gli operatori non impegnati direttamente sul fronte fuoco, ai sensi del punto 1 del protocollo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 25 luglio 2002, il requisito minimo da richiedere è la sana e robusta costituzione fisica, la cui certificazione può essere rilasciata dal medico di famiglia.

5 Procedura per la richiesta dei rimborsi spesa alle Organizzazioni di volontariato.

Il rimborso delle spese alle Organizzazioni è garantito per i volontari entro il limite massimo di spesa di euro 90,00 (novanta/00) a visita; al termine della verifica il Presidente o legale rappresentante invia la richiesta di rimborso completa di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.

La richiesta deve essere contenere **obbligatoriamente**:

1. l'elenco - nome cognome- dei volontari risultati idonei all'accertamento medico;
2. dichiarazione del possesso dei DPI per i volontari di età pari a 64 anni;
3. l'attestazione del medico competente concernente l'esito della verifica per ciascun volontario, **con esclusione dei dati personali sanitari;**

4. la documentazione probante la spesa sostenuta dall'Organizzazione per la certificazione di idoneità, precisando che dovrà essere inviata **la fattura quietanzata o copia l'avvenuto pagamento tramite bonifico**;
5. gli estremi del conto corrente bancario per l'accreditamento,
6. il nominativo del soggetto delegato alla riscossione.

La Regione procederà al rimborso spese sostenute che non può eccedere la somma massima di euro 90,00 (novanta/00) a volontario; la documentazione dovrà essere inviata a firma del Presidente a: Dipartimento Territorio-Ambiente, Servizio Emergenze di Protezione Civile e Centro Funzionale - PEC: dpc030@pec.regione.abruzzo.it.

Il Servizio, sulla base dei requisiti elencati al punto 2. provvederà all'istruttoria delle richieste e alla successiva liquidazione di quanto dovuto, precisando che ove l'istruttoria della documentazione risultasse carente, **si procederà alla richiesta di integrazione, sospendendo la procedura di rimborso, fino alla completa acquisizione dei dati richiesti.**

Le Organizzazioni dovranno inviare l'esito dei risultati delle visite mediche ed inoltrare la richiesta di rimborso al Servizio Emergenze di protezione Civile appena possibile e comunque entro il termine del **30 giugno 2021.**